



COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'

P.R.G.

Variante ai sensi dell'art. 48 della L.R. 11/2004, con procedura
comma 4, art. 50, L.R. 61/1985, denominata:

"RINNOVO VINCOLO SCADUTO PISTA CICLABILE VIALE DEL LAVORO"

ELABORATO N. 3- DICHIARAZIONE NON NECESSITA' VINCA

ADOTTATA CON DEL. C.C.
N. DEL

2015

APPROVATA CON DEL. C.C.
N. DEL

IL PROGETTISTA DELLA VARIANTE
arch. Roberto Bettio

COLLABORATORI
dott. urb. Mauro Manfrin

Giugno 2015

IL SINDACO:

COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

PROVINCIA DI PADOVA

**Variante ai sensi dell'art. 48 della L.R. 11/2004, con procedura
comma 4, art. 50, L.R. 61/1985, denominata:
"RINNOVO VINCOLO SCADUTO PISTA CICLABILE VIALE
DEL LAVORO"**

Ponte San Nicolò, giugno 2015

DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI
INCIDENZA AI SENSI DELLA D.G.R.V. 3173 DEL 10 OTTOBRE 2006

VISTI:

- la Direttiva 92/43/CEE "Habitat", relativa alla "conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- la Direttiva 2009/147/CE "Uccelli", concernente la "conservazione degli uccelli selvatici";
- il D.P.R. n. 357/97, modificato con DPR n. 120/03, recante il regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/CEE;
- le DD.GG.RR. n° 1180 del 18.04.2006, n° 4059 del 11.12.07, n° 4003 del 16.12.2008 e n° 220 del 01.03.2011 relative all'individuazione dei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) costituenti rete ecologica europea Natura 2000 del Veneto;
- la D.G.R. n. 220 del 01/03/2011 ad oggetto: "Rete ecologica europea Natura 2000. Individuazione dei nuovi Siti di Importanza Comunitaria a mare in ottemperanza agli obblighi derivanti dall'applicazione delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE. Aggiornamento banca dati";
- la D.G.R. n° 3173 del 10.10.2006 ad oggetto: "Nuove disposizioni relative all'attuazione della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/197. Guida metodologica per la Valutazione d'Incidenza. Procedure e modalità operative";

CONSIDERATO che l'allegato A. par. 3, alla D.G.R. n° 3173 del 10.10.2006 individua le fattispecie di esclusione dalla procedura per la Valutazione di Incidenza relativamente a piani, progetti o interventi che, per la loro intrinseca natura possono essere considerati, singolarmente o congiuntamente ad altri, non significativamente incidenti sulla rete Natura 2000 e di seguito riportate:

A. all'interno dei siti:

l) piani e interventi già oggetto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con deliberazione 30 aprile 2004, n. 1252 relativamente alla pianificazione e

gestione forestale e con le deliberazioni 10 dicembre 2002, n. 3528 e 23 maggio 2003, n. 1519 relativamente agli interventi agroambientali della misura 6(f) e alla misura 5(e) relativa alle indennità compensative da attuare nelle zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali del Piano di Sviluppo Rurale vigente;

II) piani e interventi individuati come connessi o necessari alla gestione dei siti dai piani di gestione degli stessi o, nel caso di un'area protetta, dal piano ambientale adeguato ai contenuti delle linee guida ministeriali o regionali;

III) azioni realizzate in attuazione delle indicazioni formulate nell'ambito delle misure di conservazione di cui all'art.4 del D.P.R. 357/1997, approvate, relativamente alle Z.P.S., con D.G.R. 27 luglio 2006, n. 2371;

IV) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia che non comportino aumento della volumetria e/o superficie e non comportino modificazione della destinazione d'uso diversa da quella residenziale, purché la struttura non sia direttamente connessa al mantenimento in buono stato di conservazione di habitat o specie della flora e della fauna;

V) progetti ed interventi in area residenziale individuati, in quanto non significativamente incidenti, dal relativo strumento di pianificazione comunale la cui valutazione di incidenza sia stata approvata ai sensi della direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 e successive modifiche.

B. all'esterno dei siti:

I) piani e interventi già oggetto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con deliberazione 30 aprile 2004, n. 1252 relativamente alla pianificazione e gestione forestale e con le deliberazioni 10 dicembre 2002, n. 3528 e 23 maggio 2003, n. 1519 relativamente agli interventi agroambientali della misura 6(f) e alla misura 5(e) relativa alle indennità compensative da attuare nelle zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali del Piano di Sviluppo Rurale vigente;

II) i piani e gli interventi individuati come connessi o necessari alla gestione dei siti dai piani di gestione degli stessi o, nel caso di un'area protetta, dal piano ambientale adeguato ai contenuti delle linee guida ministeriali o regionali;

III) azioni realizzate in attuazione delle indicazioni formulate nell'ambito delle misure di conservazione di cui all'art.4 del D.P.R. 357/1997, approvate, relativamente alle Z.P.S., con D.G.R. 27 luglio 2006, n. 2371;

IV) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia che non comportino modificazione d'uso diversa da quella residenziale e comportino il solo ampliamento finalizzato ad adeguamenti igienico - sanitari;

V) progetti ed interventi in area residenziale individuati, in quanto non significativamente incidenti, dal relativo strumento di pianificazione comunale la cui valutazione di incidenza sia stata approvata ai sensi della direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 e successive modifiche;

VI) piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

Il sottoscritto Roberto Bettio, nato a Selvazzano Dentro, il 21-07-1960, in qualità di tecnico progettista della variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Ponte San Nicolò,

DICHIARA


che per l'istanza presentata NON È NECESSARIO AVVIARE LA PROCEDURA PER

LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA ai sensi della D.G.R. 3173 del 10 Ottobre 2006 in quanto compresa nella seguente fattispecie di cui alla sopradescritta D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera B, punto VI).

PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI:

il Comune non è interessato da Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) o Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), e non sono presenti tali siti nemmeno nei comuni confinanti. I siti più vicini distano almeno 11 Km di distanza circa e sono:

- sito SIC e ZPS "IT3260017" denominato Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Riccoda cui l'intervento dista 11.869 m;
- sito SIC e ZPS "IT3260018" denominato Grave e Zone umide della Brenta cui l'intervento dista 11.219 m;
- sito SIC e ZPS "IT3250046" denominato Laguna di Venezia sui l'intervento dista 16.428 m. Il bacino di riferimento dell'ambito di intervento NON è quello scolante in Laguna di Venezia, quindi l'intervento non può avere influenze di tipo indiretto sul delicato sito SIC/ZPS lagunare.



Elaborazione GIS con l'indicazione delle distanze dalle principali aree SIC e ZPS più vicine al comune di Ponte San Nicolò ed all'ambito di intervento della variante al PRG in parola.

Ponte San Nicolò, giovedì 18 giugno 2015

Il progettista
arch. Bettio Roberto